

Normativa e prassi

## Credito d'imposta investimenti Sud: arriva la nuova procedura per le Pmi

26 Aprile 2018

Il ministero dello Sviluppo economico ha definito le regole da seguire e gli adempimenti amministrativo-contabili da effettuare alla luce delle modifiche introdotte dal DI 243/2016

Thumbnail  
Image not found or type unknown

Il ministero dello Sviluppo economico (Mise), con il **decreto direttoriale 23 aprile 2018**, ha definito la procedura di ammissione delle piccole e medie imprese alle risorse Pon (*Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr*) in relazione al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

L'intervento si è reso necessario dopo la modifica alla disciplina del beneficio fiscale operata dal DI 243/2016 (**articolo 7-quater**) e dai conseguenti provvedimenti attuativi adottati dall'Agenzia delle entrate.

Prima di analizzare i contenuti del decreto, è utile ricostruire sinteticamente la normativa che regola l'agevolazione.

### La disciplina del credito d'imposta

È stata la legge di stabilità 2016 a istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (articolo 1, commi da **98** a 108, legge 208/2015).

Il beneficio è operativo dal 30 giugno 2016. Le imprese che vogliono fruire del credito d'imposta devono presentare una comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate, utilizzando lo

specifico **modello** (cfr **provvedimento 24 marzo 2016**, **provvedimento 14 aprile 2017** e **provvedimento 29 dicembre 2017** - vedi **“Investimenti nel Mezzogiorno: ok al modello di comunicazione”** **“Bonus investimenti al Sud: approvato il nuovo modello”** e **“Bonus investimenti nel Mezzogiorno: cambiano le norme Ue, nuovo modello”**).

Dopo aver verificato i dati dichiarati nella comunicazione, l’Agenzia trasmette alle imprese il provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.

L’Agenzia ha fornito chiarimenti interpretativi sulla disciplina in esame dapprima con la **circolare n. 34/E** del 3 agosto 2016 (vedi **“Investimenti agevolati al Sud: l’Agenzia illustra la disciplina”**) e successivamente con la **circolare n. 12/E** del 13 aprile 2017 (vedi **“Bonus investimenti al Sud: approvato il nuovo modello”**).

### **Credito d’imposta e Pmi**

Relativamente all’agevolazione concessa alle piccole e medie imprese (Pmi), agli oneri derivanti dall’attribuzione del credito d’imposta si fa fronte a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel **“Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020”** (Pon) e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020 delle regioni in cui si applica l’incentivo.

In materia il Mise è intervenuto con i decreti **29 luglio 2016** e **9 agosto 2017**.

In particolare, possono beneficiare del credito d’imposta Pon le piccole e medie imprese che hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l’acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti ai seguenti specifici criteri di ammissibilità:

- ammontare minimo dell’investimento (500mila euro)
- esclusione delle sole attività economiche del settore agricoltura, silvicoltura e pesca
- localizzazione nelle regioni meno sviluppate o in quelle in transizione
- riconducibilità degli investimenti agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

I progetti di investimento delle Pmi del Mezzogiorno, che soddisfano tali criteri di ammissibilità, sono sottoposti ad apposita istruttoria da parte della Direzione generale per gli incentivi alle

imprese del Mise.

Le modalità per la valutazione di eleggibilità dei progetti d'investimento all'utilizzo delle risorse Pon e di comunicazione del provvedimento di utilizzo delle risorse, nonché gli adempimenti successivi alla sottoscrizione del provvedimento e gli ulteriori obblighi per le imprese beneficiarie sono stati definiti con il **decreto direttoriale 4 gennaio 2017**.

### **Il decreto direttoriale 23 aprile 2018**

Dopo aver brevemente ricordato la normativa di riferimento, è possibile ora illustrare il contenuti del decreto in esame.

#### ***Finalità e ambito operativo***

##### ***(articolo 2)***

Il decreto disciplina la procedura di ammissione alle risorse del Pon dei progetti di investimento delle piccole e medie imprese beneficiarie del credito d'imposta (le Pmi, cioè, che hanno già ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate) alla luce delle modifiche introdotte dal ricordato DI 243/2016, nonché dai provvedimenti 14 aprile 2017 e 29 dicembre 2017.

In particolare, le nuove disposizioni si applicano ai progetti che comprendono investimenti effettuati dalle Pmi beneficiarie a partire dal 1° marzo 2017.

I progetti che comprendono esclusivamente investimenti effettuati prima del 1° marzo 2017 restano disciplinati dal decreto direttoriale 4 gennaio 2017, salvo quanto previsto per gli investimenti effettuati nella regione Sardegna e per gli adempimenti a cui sono tenute le Pmi beneficiarie.

Se le Pmi hanno presentato la comunicazione all'Agenzia delle entrate prima dell'emanazione del provvedimento 14 aprile 2017, le disposizioni del decreto in esame si applicano previo invio alla stessa Agenzia della comunicazione rettificativa prevista dalla circolare n. 12/E del 13 aprile 2017 (paragrafo 2.2).

A partire dal 1° gennaio 2017, sono ammissibili al Pon i progetti di investimento effettuati nell'intero territorio della regione Sardegna. Ai progetti di investimento effettuati in Sardegna dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 si applicano le disposizioni del decreto direttoriale 4 gennaio 2017.

#### ***Valutazione di ammissibilità alle risorse del Pon***

### **(articolo 3)**

Come già anticipato, per valutarne l'ammissibilità al Pon, i progetti di investimento sono sottoposti all'istruttoria della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Mise.

L'istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità
- valutazione dei progetti di investimento relativamente alle caratteristiche di innovatività e alla coerenza con gli ambiti di specializzazione intelligente.

La verifica di ammissibilità è finalizzata ad accertare che i progetti di investimento risultino:

- non ultimati al momento della presentazione della comunicazione
- di importo non inferiore a 500mila euro
- relativi a tutte le attività economiche, a eccezione di agricoltura, silvicoltura e pesca
- realizzati o da realizzare nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle zone assistite delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).

### **Provvedimento di utilizzo delle risorse del Pon**

#### **(articolo 4)**

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Mise adotta e trasmette alle Pmi il provvedimento di utilizzo delle risorse Pon, che contiene:

- l'importo (a valere sulle risorse Pon) del credito d'imposta
- l'indicazione della struttura produttiva in cui è effettuato il progetto di investimento
- gli obblighi della Pmi beneficiaria, con particolare riferimento a quelli derivanti dall'utilizzo delle risorse Pon
- le condizioni che possono comportare il disimpegno totale o parziale delle risorse.

### **Adempimenti della Pmi beneficiaria**

#### **(articolo 5)**

La Pmi beneficiaria deve rendicontare le spese di acquisizione delle immobilizzazioni materiali previste nella comunicazione ed effettivamente sostenute, utilizzando il modulo "**Dichiarazione di spesa**".

Alla dichiarazione di spesa è necessario allegare:

- copia delle fatture di acquisto, i cui originali devono riportare il timbro ovvero la dicitura: “ *Spesa di € \_\_\_\_ rendicontata, ai fini dell’utilizzo delle risorse del PON IC 2014-2020, a valere sul credito d’imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (art. 1, commi 98-108) e valorizzata ai fini della compensazione operata con modello F24 del ...*”. In alternativa, la dicitura può essere riportata nelle causali dei pagamenti. Per le spese sostenute prima dell’emanazione del decreto in esame, la Pmi beneficiaria, che non può apporre il timbro sull’originale delle fatture di acquisto o sulla causale dei pagamenti, deve riportare l’elenco delle fatture di acquisto oggetto di agevolazione nella nota integrativa allegata al primo bilancio successivo all’emissione delle fatture stesse. Nel caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria, deve essere allegata la documentazione di spesa attestante l’effettivo pagamento dei canoni
- copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario, ovvero assegno bancario non trasferibile e copia del relativo estratto conto
- **dichiarazione liberatoria** dei fornitori, attestante anche il requisito di novità dei beni (*cfr* paragrafo 3, circolare n. 34/E del 3 agosto 2016)
- nel caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria, copia del relativo contratto
- copia del modello F24 relativo al credito d’imposta ammesso alle risorse Pon e utilizzato in compensazione (*cfr* paragrafo 6, circolare n. 34/E del 3 agosto 2016)
- copia del registro dei beni ammortizzabili o documentazione equipollente (libro inventari, libro giornale ovvero registro Iva acquisti), dal quale risulti l’annotazione delle immobilizzazioni materiali oggetto del progetto di investimento acquisite
- per le imprese non costituite in forma di società di capitali, copia delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre anni antecedenti all’avvio dell’investimento
- **quadro riassuntivo dell’investimento.**

La dichiarazione di spesa deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale della Pmi beneficiaria. In quest’ultimo caso, deve essere allegata copia della procura e del documento d’identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.

La Pmi beneficiaria deve inviare la documentazione al Mise:

- entro il 30 giugno successivo alla chiusura di ognuno degli esercizi in cui la Pmi beneficiaria ha sostenuto le spese, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023

- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo [info.crimpmez@pec.mise.gov.it](mailto:info.crimpmez@pec.mise.gov.it)
- in un'unica soluzione per ciascun anno di realizzazione del progetto di investimento.

### ***Verifiche per la conferma di utilizzo delle risorse Pon***

#### ***(articolo 6)***

Il Mise accerta:

- la regolarità e la completezza della documentazione prodotta
- la coerenza tra le immobilizzazioni materiali rendicontate e il progetto di investimento indicato nella comunicazione, con riferimento al suo carattere innovativo
- la riconducibilità del progetto di investimento realizzato agli ambiti di specializzazione intelligente.

Se la verifica ha esito negativo, il Mise provvede a disimpegnare, in tutto o in parte, le risorse Pon a copertura del credito d'imposta e a darne comunicazione all'Agenzia delle entrate e alla Pmi beneficiaria.

### ***Ulteriori obblighi delle Pmi beneficiarie, controlli e ispezioni***

#### ***(articolo 7)***

La Pmi beneficiaria, inoltre, deve:

- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Mise, nonché da organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, per verificare lo stato di avanzamento dei progetti di investimento e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio
- non apportare modifiche sostanziali all'investimento che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, per almeno tre anni dal completamento del progetto di investimento
- con riferimento alle sole comunicazioni presentate a partire dall'11 gennaio 2018, dichiarare di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la comunicazione, e di impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento del progetto di investimento

- corrispondere alle richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Mise allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti di investimento
- conservare la documentazione attestante le spese per immobilizzazioni materiali sostenute per la fruizione del credito d'imposta e per almeno due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali di ciascun progetto di investimento
- rispettare quanto disposto in tema di cumulo delle agevolazioni dalla normativa europea
- adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto di investimento
- rispettare gli obblighi in materia di responsabilità di informazione e comunicazione, adeguandosi alle linee guida adottate dal Mise con il decreto direttoriale 6 marzo 2017.

Le Pmi beneficiarie, che hanno realizzato il progetto di investimento nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), non devono cedere né rilocalizzare l'attività produttiva fuori delle regioni entro tre anni dall'ultima fruizione del credito d'imposta.

Invece, le Pmi beneficiarie, che hanno realizzato il progetto di investimento nelle zone assistite delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), non devono cedere né rilocalizzare l'attività produttiva fuori dell'ambito territoriale di intervento del Pon entro tre anni dall'ultima fruizione del credito d'imposta.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (*cfr* articolo 14, paragrafo 7, Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014).

Il Mise può disporre, in ogni fase del procedimento, verifiche e controlli di natura documentale sull'avvenuta realizzazione e sull'ammissibilità di ciascun progetto di investimento finanziato con le risorse del Pon, riservandosi la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche *in loco* su un campione di imprese agevolate, determinato anche sulla base delle risultanze dei controlli documentali.

### **Oneri informativi**

**(articolo 8)**

Gli ulteriori oneri informativi, a cui sono tenute le Pmi beneficiarie, sono indicati nell'apposito **modello** allegato al decreto.

di

**Gennaro Napolitano**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/credito-dimposta-investimenti-sud-arriva-nuova-procedura-pmi>